

TI_GERICHTE 12.2007.159 vom 10. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2007.159

FR: TI_GERICHTE 12.2007.159 du 10 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 12.2007.159 del 10 settembre 2008

Regeste

Diritto del lavoro. Contestazione di disdetta perché abusiva

Erwägungen

E. 13

luglio 1998 (doc. 11) l'avv. _____, agente generale dell'agenzia di _____, in merito alla vicenda del cliente _____, ha scritto "non comprendo per quali motivi la lettera di copertura provvisoria scaduta il 31 luglio 1997 non sia stata ulteriormente prolungata, visto che le proposte non erano entrate in agenzia generale" e "in merito alle tre proposte vi comunico che i relativi contratti saranno emessi con effetto 10 luglio 1998, data in cui sono pervenute al Centro Servizio Clienti di _____" (doc. 11, primo foglio, penultimo capoverso). Nel rapporto _____ (doc. 11, secondo foglio) si fa riferimento a una proposta al cliente _____ per due stabili con inizio al 1° agosto 1997 e alla copertura provvisoria dal 1° giugno 1997 al 30 luglio 1997. Alla luce dell'istruttoria emerge quindi che una copertura che avrebbe potuto iniziare già il 1° agosto 1997 è stata, per motivi inerenti al lavoratore, posticipata al 10 luglio 1998, ovvero quasi un anno dopo. Inoltre, sempre il teste _____ afferma che "è prassi che la copertura provvisoria avvenga prima della firma della proposta (...) Nel caso di cui al doc. 11, sulla proposta è indicato che la copertura avrebbe dovuto decorrere dal 1° agosto 1997. È prassi delle Compagnie di assicurazione che molte volte i periodi di copertura provvisoria non vengono conteggiati (non si percepisce quindi un premio) questo per ragioni di concorrenza e per favorire il cliente. Non ha importanza il fatto che la proposta è stata firmata al 5 agosto con decorrenza della copertura al 1° agosto proprio per il fatto che esisteva già una copertura provvisoria" (verbale 4 ottobre 2001). Dal doc. 11 primo foglio emerge tuttavia che la copertura provvisoria è cessata il 31 luglio 1997. Ciò è peraltro confermato anche dalla missiva 2 luglio 1997 inviata al cliente _____ (doc. 11 quinto foglio). D'altra parte, lo stesso teste _____ ha dichiarato che "alla scadenza della copertura provvisoria prolungata al 31 luglio si dovevano definire i rischi e i premi e non mi è stata fatta una richiesta di prolungo della copertura provvisoria". Dalle testimonianze invocate dall'appellante non emerge quindi la futilità dei suoi errori. 4.2.3 Sempre per comprovare la futilità delle negligenze imputategli (appello, pag. 13 in alto e

E. 14

in alto), l'appellante invoca la testimonianza di _____: "AP 1 ha sempre lavorato con scrupolo, diligenza, passione, operando a favore e nell'interesse della Compagnia" (verbale 4 ottobre 2001, pag. 4 in fondo e non, come erroneamente indicato dall'appellante, verbale 28 giugno 2001). Se non che, egli omette di menzionare l'ingresso della frase in questione, ove il teste precisa "sotto le mie responsabilità" e il fatto che _____ è stato il suo superiore solo fino alla fine del 1996 (verbale 28 giugno 2001,

pag. 42). Di conseguenza, il teste non ha riferito sulla qualità del lavoro dell'attore al momento del licenziamento, avvenuto nel luglio 1998. L'appellante invoca a suffragio della sua argomentazione anche una lettera 27 marzo 1998 nella quale la società si congratulava con lui per i dieci anni di servizio e gli comunicava il versamento di un premio d'anniversario (doc. ZZ). Tuttavia, tale missiva è stata inviata dalla sede di _____ della datrice di lavoro, dove, come osservato dalla convenuta (pag. 20 in mezzo), non necessariamente potevano già essere note le negligenze alla base del licenziamento nel luglio 1998. Inoltre, in tale missiva la congratulazione era per la durata dell'impiego e non vi erano riferimenti alla qualità dello stesso. Anche su questo punto, quindi, la tesi dell'appellante non può essere seguita.

4.3 Come detto, l'appellante ritiene che i motivi di disdetta invocati dalla datrice di lavoro sono abusivi anche per il fatto che, posto la loro esistenza, erano stati creati dalla confusione e insicurezza in seno alla stessa e dall'ostilità creatasi da presunte modifiche unilaterali del contratto di lavoro da parte della datrice di lavoro.

4.3.1 Sulla confusione nell'azienda, l'attore rinvia ai testi _____ e _____ (appello, pag. 13 seg.). Il teste _____ ha affermato che "per quanto riguarda la lettera del 13 luglio 1998 prima pagina del doc. 11, posso confermare che tra l'Agenzia di _____, _____, _____ (_____) e Centro Servizio (_____), le comunicazioni interne non funzionavano e questo era una conseguenza della "confusione generale" di cui ho parlato sopra e una conseguenza anche della doppia struttura sotto un solo tetto. È successo che in quel periodo certi documenti sono andati persi. Posso tranquillamente affermare che in quell'epoca vi era molta rivalità tra agenti generali e spesso avevano discussioni tra di loro, almeno per sentito dire" (verbale 4 ottobre 2001, pag. 4). Nella lettera 13 luglio 1998 (doc. 11) l'avv. _____ del Centro servizio clienti di _____ ha spiegato di non comprendere i motivi per cui la copertura provvisoria scaduta il 31 luglio 1997 non era stata ulteriormente protratta "visto che le proposte non erano entrate in agenzia generale. Su queste lettere [le lettere di copertura provvisoria fino al 30 giugno 2007 e, poi, fino al 31 luglio 1997: doc. 11, quarto e quinto foglio] è menzionato che una copia era stata inviata a _____. Tuttavia in base agli accordi presi in precedenza con i miei colleghi si era stabilito che il rilascio e il controllo delle coperture provvisorie (e dei sospesi) incombeva alle agenzie generali _____. per i rami nei loro segmenti". Tale circostanza nulla muta al fatto che l'attore non ha inviato, dopo la scadenza della copertura provvisoria, la documentazione per stipulare l'assicurazione, e nemmeno si è posto la questione di prolungare la copertura provvisoria del cliente da lui trattato. D'altra parte, il teste ha affermato che alcuni documenti erano stati persi, ma non che lo erano stati quelli in questione, circostanza nemmeno sostenuta dall'appellante. Quest'ultimo fa inoltre riferimento alla testimonianza di _____ (consulente alla clientela presso l'agenzia di _____ fino all'aprile-maggio 1998) che afferma: "dai vertici non eravamo sostenuti a sufficienza. Si era creato un clima di incertezza (un giorno parlavi con uno e il giorno dopo non era più alle dipendenze della Compagnia – per esempio il signor _____ –, oppure un giorno avevi un collega e il giorno dopo era diventato il tuo superiore" (verbale 29 novembre 2001, pag. 6 in fondo). Tale testimonianza è tuttavia ininfluenza ai fini del giudizio, dato che non si pronuncia sulle cause delle negligenze dell'attore ma si limita a riportare osservazioni di carattere generale (II CCA, sentenza inc. 12.2002.22 del 18 settembre 2002, consid. 2, massima pubblicata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 86 ad art. 90). Per il resto, l'appellante rinvia al proposito a "tutte le dichiarazioni testimoniali già citate per esteso" (appello, pag. 13 in mezzo). Anche al riguardo, non motivato a

sufficienza, l'appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

4.3.2 Sulla questione dell'ostilità dovuta alle presunte modifiche unilaterali del contratto di locazione l'appellante invoca invece le testimonianze di _____, _____, _____, _____ e _____ (appello, pag. 25 segg.). Letti nel loro insieme essi hanno riferito sulle modifiche del portafoglio del lavoratore e sul suo disagio in tal senso, comprese le lamentele da egli esternate. Tuttavia, non vi è alcun passaggio nelle testimonianze in questione che comprovi che tale situazione ha messo il lavoratore nella condizione di commettere le negligenze che hanno motivato la disdetta. D'altra parte, lo stesso appellante si limita a sostenere che aveva "tutte le ragioni per protestare in buona fede" (appello, pag. 29 in basso), ma non spiega come tale clima da lui definito ostile e di incertezza abbia provocato gli errori da lui commessi. Su questo punto, l'appello dev'essere quindi respinto.

4.4 Si aggiunga che nemmeno dalle altre testimonianze si ravvisa una sproporzione manifesta degli interessi delle parti. Il Pretore ha accertato che il lavoratore non aveva evaso delle pratiche (sentenza impugnata, pag. 10 seg.). Come riportato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 11 in alto), il teste _____ (all'epoca dei fatti agente generale dell'agenzia di _____) ha dichiarato che "sono sicuro che si trattava di diverse pratiche rimaste inevase" (verbale 11 ottobre 2000, pag. 14 in basso). Anche il teste _____ (superiore amministrativo dell'attore, capoufficio presso l'agenzia di _____ e _____: audizione _____ 11 ottobre 2000, pag. 13 in basso) ha affermato: "ricordo di aver visto tali proposte nel corso del 1998, allorquando pervenne una reclamazione del cliente. La reclamazione riguardava il fatto che vi era stato un sinistro, il quale non era coperto poiché non era stata trasmessa la proposta. Di questa polizza si occupava il signor AP 1. Viene osteso il doc. 12: si tratta degli avvisi di sinistro cui si fa riferimento nel doc. 20, che non vennero trasmessi" (verbale 7 maggio 2001, pag. 35 in mezzo). Tali negligenze non possono definirsi bagattelle o, comunque, non verosimilmente ledere la credibilità della convenuta, viste anche le conseguenze per i clienti. Inoltre, il teste _____ ha confermato che i fatti di cui alla lettera 20 luglio 1998 (doc. QQ e 20) sono alla base della disdetta del rapporto di lavoro. Mostrategli lo scritto testé citato egli ha invero ricordato "i fatti citati nello scritto mostratomi, segnatamente i motivi della disdetta data a AP 1" (audizione 14 dicembre 2000, pag. 18 in alto). In altre parole dall'istruttoria è risultato che il motivo del licenziamento sono i fatti riportati nel doc. QQ (= doc. 20), mentre non è emersa una sproporzione manifesta tra gli interessi delle parti, tale da comportare l'abusività della disdetta. Nemmeno le negligenze del lavoratore sono da imputare a comportamenti illeciti della convenuta. L'appellante, cui compete l'onere di provare la natura abusiva della disdetta (bastando al proposito l'esistenza di indizi convergenti tali da rendere l'abusività altamente verosimile: da ultimo: II CCA sentenza inc. 12.2007.87 del 1° febbraio 2008, consid. 8.1), non è quindi riuscito a dimostrare o rendere altamente verosimile l'abusività della disdetta del rapporto di lavoro. 5.

L'appellante prosegue affermando che il Pretore sbaglia ove ritiene che il contratto di lavoro permetteva alla convenuta di modificare unilateralmente la composizione del portafoglio e della zona di attività del lavoratore, motivo per cui le sue reiterate rimostranze contro tali modifiche unilaterali sono pertinenti ai fini del giudizio (appello, pag. 5 seg., 8 seg., pag. 20 seg., 23 seg.). Egli sostiene, inoltre, che il primo giudice non si è chinato né sulla questione di sapere "se la convenuta ha tentato di snaturare anche la natura del reddito" (appello, pag. 6 in fondo, pag. 14 segg., 22 seg.) né su quella relativa alle deduzioni da tale reddito in caso di disdetta delle polizze concluse da altri dipendenti

lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.